

**Allegato III - Schema di Contratto**

Desio, [•]/[•]/[•]

Prot. [•]/[•]

**CONTRATTO PER LA VENDITA A TERZI DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA  
IN ESUBERO DALL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB)  
GESTITO DA BEA GESTIONI S.P.A. E DI PROPRIETA' DI BRIANZA ENERGIA  
AMBIENTE S.P.A, CONTROLLANTE EX ART. 2359 C.C. DI BEA GESTIONI S.P.A.**

Tra

**BEA Gestioni S.p.A.**

**(Il Venditore)**

E

**[•]**

**(L'Acquirente)**

## Allegato III - Schema di Contratto

### Sommario

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO.....	6
Art. 2 CONDIZIONI DI RITIRO DELL'ENERGIA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA VENDITA .....	7
Art. 4 CORRISPETTIVO.....	10
Art. 5 RESPONSABILITA' .....	10
Art. 6 FORZA MAGGIORE .....	11
Art. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	13
Art. 8 SERVIZI DI DISPACCIAMENTO FORNITI DA TERNA S.P.A. ....	15
Art. 9 GARANZIA BANCARIA .....	15
ART. 10 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI E OBBLIGO DI MANLEVA .....	16
Art. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO....	16
Art. 12 RECESSO PER GIUSTA CAUSA.....	16
Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
Art. 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18
Art. 15 FORO DI COMPETENZA .....	20
Art. 16 ONERI FISCALI E SPESE .....	20
ART. 17 COMUNICAZIONI.....	21
ART. 18 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO.....	21
Art. 19 NORME DI CHIUSURA.....	22

### Allegato III - Schema di Contratto

Con la presente scrittura, sottoscritta in modalità elettronica, l'anno [•], addì [•] del mese di [•] tra:

**BEA GESTIONI S.p.A.**, con sede legale in (20832) Desio (MB), via Gaetana Agnesi, n. 272, C.F. e P. IVA 08081300967 e iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza N. 1887423, in persona del Legale Rappresentante, Sig. Iuri Caturelli (C.F. CTRRIU61P15D948M), all'uopo munito dei necessari poteri in forza di delibera dell'Assemblea dei Soci del 07.06.2019 (qui di seguito il **"Venditore"** o **"BEA GESTIONI"**)

e  
[•], con sede legale in [•], partita IVA [•], codice fiscale [•] e iscrizione al Registro delle Imprese di [•] N. [•], in persona del Legale Rappresentante, Sig. [•], munito dei necessari poteri in forza di [•] (qui di seguito l'**"Acquirente"**).

Il Venditore e l'Acquirente sono qui di seguito complessivamente indicati come **"Parti"** e, separatamente, come **"Parte"**,

#### PREMESSO CHE

A. BEA GESTIONI S.p.A. (C.F. e P.IVA 08081300967) con sede legale in (20832) Desio (MB), Via Gaetana Agnesi, n. 272 (di seguito, per brevità, anche solo **"BEA GESTIONI"**) è società mista conforme ai sensi della normativa all'epoca della sua costituzione applicabile, la quale gestisce, sulla base di contratto di affitto di ramo d'azienda in essere con la propria controllante Brianza Energia Ambiente S.p.A. (di seguito, anche solo **"BEA S.p.A."** o **"BEA"**), il complesso tecnologico sito in Desio (MB) alla Via Gaetana Agnesi, n. 272, composto dall'impianto di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani con produzione di energia elettrica ed erogazione del

### Allegato III - Schema di Contratto

servizio di teleriscaldamento, oltre agli immobili ad esso strumentali;

B. BEA S.p.A., anch'essa con sede legale in (20832) Desio (MB), Via Gaetana Agnesi, n. 272 (C.F. 83002320154 e P IVA 00985990969), è una Società per Azioni a totale capitale pubblico, partecipata dalla Provincia di Monza e Brianza e da undici municipalità (di cui dieci della predetta Provincia e una della Città Metropolitana di Milano), la quale detiene la proprietà del complesso tecnologico descritto al precedente alinea, gestito dalla propria controllata ex art. 2359 c.c. BEA GESTIONI;

C. per mezzo del predetto impianto di termovalorizzazione viene anche prodotta energia elettrica che alimenta il complesso tecnologico di proprietà di BEA S.p.A. e gestito da BEA GESTIONI; poiché l'energia elettrica prodotta dall'impianto di termovalorizzazione che viene immessa nella Rete Elettrica Esterna in Media Tensione (MT) risulta in esubero rispetto al fabbisogno dell'impianto di termovalorizzazione e dell'intero complesso tecnologico di cui si è detto sopra e poiché la sua vendita sul mercato libero potrebbe far conseguire alle società del Gruppo BEA e, di conseguenza agli Enti locali soci che le partecipano nonché all'intera collettività che li compone, vantaggi in termini economici, sulla base della normativa applicabile e della liberalizzazione della vendita di energia nel mercato libero si è ritenuto opportuno indire un'asta pubblica – da ritenersi comunque esclusa dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023 e s.m.i.) - attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, nonché di economicità, efficacia,

### Allegato III - Schema di Contratto

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, al fine di cedere a terzi l'energia elettrica prodotta in esubero dall'impianto di termovalorizzazione gestito da BEA GESTIONI;

D. per quanto illustrato alla lett. C) che precede, in data [•] è stato pubblicato sui siti istituzionali di BEA S.p.A. e BEA GESTIONI l'Avviso pubblico prot. n. [•]/2024 avente ad oggetto "L'INDIZIONE DI UN'ASTA PER LA VENDITA A TERZI DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA IN ESUBERO DALL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB) GESTITO DA BEA GESTIONI S.P.A. E DI PROPRIETA' DI BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A, CONTROLLANTE EX ART. 2359 C.C. DI BEA GESTIONI S.P.A." (di seguito l'"Avviso");

E. in data 13.12.2024, alle ore 15:00, è scaduto il termine per la presentazione delle Offerte assegnato nell'Avviso pubblico di cui si è detto alla lett. D) che precede;

F. hanno presentato Offerta le seguenti Società:

- [•];

- [•];

- [•];

G. in esito alla valutazione delle Offerte pervenute (cfr. Verbale di valutazione prot. n. [•] in data [•]) con atto prot. n. [•] in data [•], l'asta è stata aggiudicata alla Società [•] che ha offerto la percentuale di rialzo più alta sul prezzo zonale orario della zona di riferimento (zona in cui è ubicato l'impianto), pubblicato sul sito del Gestore del Mercato Elettrico

### Allegato III - Schema di Contratto

(GME), per la "iesima" ora dell'anno, ai sensi del punto 12 dell'Avviso di cui alla lett. D) che precede;

H. le Parti intendono ora perfezionare il Contratto costituito dalle clausole contrattuali che l'Acquirente ha visionato ed accettato in sede di partecipazione all'asta pubblica di cui all'Avviso di cui alla lett. D) che precede e che di nuovo accetta alla data di stipula del presente atto senza riserva alcuna (di seguito, il "**Contratto**")

\*\*\*

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto la vendita/cessione all'Acquirente dell'energia elettrica prodotta in esubero dall'impianto di termovalorizzazione di Desio (MB) di proprietà di BEA S.p.A. e gestito da BEA GESTIONI (nel seguito, per brevità l'"**Impianto**"). Trattasi, in particolare, dell'energia elettrica prodotta in esubero dal predetto impianto e che viene immessa nella Rete Elettrica Esterna in Media Tensione (MT).

L'impianto di produzione dell'energia elettrica (la c.d. "Centrale di cogenerazione di Desio (MB)") di proprietà di BEA S.p.A. e gestito da BEA GESTIONI è costituito da:

1. n. 1 turbina a vapore prodotto dall'impianto di termovalorizzazione di potenza nominale 8250 kW;
2. n. 1 impianto fotovoltaico di potenza nominale 49,90 kW, connesso alla rete elettrica di media tensione esterna.

## Allegato III - Schema di Contratto

Il Distributore è: E-distribuzione S.p.A., con sede legale in via Ombrone 2 a Roma.

Il *“Regolamento di esercizio per il funzionamento dell’impianto di produzione dell’energia elettrica attivo in parallelo con la rete MT di e-distribuzione”*, codice T0712859, prevede che la potenza disponibile in emissione nel punto di consegna POD IT001E00205772 è di 6.889 kVA ( $\cos\phi 0,9 = 6.200 \text{ kW}$ ) – (nel seguito, per brevità **“Punto di Consegna”**).

### **Art. 2 CONDIZIONI DI RITIRO DELL’ENERGIA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA VENDITA**

Ai fini del ritiro dell’energia elettrica oggetto del presente Contratto, le fasce orarie sono definite come nella delibera dell’ARERA del 2 Agosto 2006, n. 181/06 e s.m.i. (nel seguito, per brevità, le **“fasce ARERA”**).

#### **2.1 Oneri a carico del Venditore.**

Il Venditore cederà e fatturerà all’Acquirente il corrispettivo di tutta l’energia in esubero immessa in rete (in seguito anche solo la **“Quota in Esubero”**) in base all’offerta economica presentata dall’Acquirente in sede di partecipazione all’asta pubblica di cui all’Avviso di cui alla lett. D) delle Premesse.

Le quantità oggetto di vendita saranno quelle rilevate dal misuratore, di proprietà del distributore, installato nel punto d’immissione nella rete esterna in MT dove l’energia elettrica viene consegnata da BEA GESTIONI all’Acquirente.

I dati del Misuratore sono i seguenti:

Proprietario: E-distribuzione;

### Allegato III - Schema di Contratto

Tipologia: Contatore trifase statico bidirezionale;

Modello: ISKRA MT880;

Matricola: 76303546;

Codice POD n. IT001E00205772.

Il Venditore fornirà il programma di produzione con la periodicità richiesta dall'Acquirente (comunque non inferiore alle 24 (*ventiquattro*) ore ed esclusi sabato, domenica e festivi), ma la fornitura dei predetti dati non dovrà essere vincolata ad alcuna condizione da parte dell'Acquirente.

Il Venditore si riserva la possibilità di revisione del programma fino alle 24 (*ventiquattro*) ore precedenti la sua attuazione.

Eventuali ulteriori variazioni della produzione (fermi impianto, variazione assetti, ecc.), non programmabili, saranno tempestivamente comunicati dal Venditore all'Acquirente.

Qualora necessario e richiesto dall'Acquirente, al fine di consentire l'acquisizione dei dati orari di produzione, il Venditore delegherà l'Acquirente alla stipula del contratto di misura oraria con il Gestore di rete locale e/o all'acquisizione dei suddetti dati attraverso gli strumenti opportuni e comunque comunicherà all'Acquirente la User ID, il PD e la password (se necessarie) per poter accedere al sito del Distributore (se tale servizio è disponibile) per la consultazione dei dati consuntivi.

L'unità di misura dell'energia prodotta è il chilowatt/ora (kWh) arrotondato all'unità.

Qualora intervengano delle manutenzioni straordinarie o fermi improvvisi dell'impianto tali da alterare la programmazione settimanale, il Venditore si



## Allegato III - Schema di Contratto

impegna a darne tempestiva comunicazione all'Acquirente che a sua volta provvederà alla modifica del piano di immissione compatibilmente con i tempi tecnici previsti nel Sistema di Programmazione di Terna S.p.A.

### **2.2 Oneri a carico dell'Acquirente.**

L'Acquirente è tenuto a ritirare/acquistare tutta la Quota in Esubero immessa nella rete esterna in MT dal Venditore nel periodo di durata contrattuale, eventuale proroga azionabile da parte del Venditore inclusa, ai prezzi stabiliti in seguito all'aggiudicazione dell'asta di cui all' Avviso di cui alla lett. D) delle Premesse.

L'Acquirente dovrà stipulare con Terna S.p.A. il contratto di dispacciamento in immissione senza rappresentanza. I relativi oneri saranno a carico dell'Acquirente che gestirà il predetto contratto di dispacciamento in immissione.

Gli oneri di sbilanciamento in immissione sono a carico dell'Acquirente.

I corrispettivi per i servizi di trasmissione e aggregazione misure sono a carico dell'Acquirente.

Gli oneri di dispacciamento sono sempre a carico dell'Acquirente.

Gli oneri di trasporto dell'energia dai Punti di Consegna fino ai punti di prelievo dei propri clienti sono a carico dell'Acquirente.

È a carico dell'Acquirente l'eventuale onere per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (cosiddetto "CCT") come definito dall'art. 43 dell'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA del 9 giugno 2006 e s.m.i.

### Allegato III - Schema di Contratto

L'Acquirente dovrà inoltre garantire, a titolo gratuito, assistenza completa al Venditore in tutte le operazioni propedeutiche al passaggio "di consegne" dall'Acquirente uscente a sé medesimo.

#### Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha una durata pari a **24 (ventiquattro) mesi** con decorrenza **dal 01.02.2025 e fino alla data del 31.01.2027**.

Il Contratto potrà eventualmente essere prorogato, a discrezione esclusiva del Venditore, per ulteriori **N. 6 (sei) mesi** nelle more di espletamento di una nuova asta per la scelta del contraente.

L'Acquirente, in tale circostanza, sarà tenuto all'esecuzione del presente contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni contenute nel presente atto.

#### Art. 4 CORRISPETTIVO

Sulla base dell'Offerta presentata dall'Acquirente in sede di partecipazione all'Avviso di cui alla lett. D) delle Premesse, il corrispettivo unitario per ogni MWh prodotto ed immesso in rete è pari a: **PZi (Prezzo Zonale Orario) \* (1 + [•] (%)) Euro/MWh, IVA esclusa.**

Ai fini dell'eventuale registrazione del presente Contratto (che avverrà solo in caso d'uso), nonché del calcolo della garanzia di cui al successivo art. 9, l'importo totale stimato della vendita della Quota in Esubero per l'intera durata contrattuale, eventuale proroga inclusa, pari a 30 (*trenta*) mesi è pari ad **Euro [•]**, calcolato come indicato al punto 17, comma 3, dell'Avviso di cui alla lett. D) delle Premesse.

#### Art. 5 RESPONSABILITA'

L'Acquirente dichiara di essere perfettamente edotto del fatto che,

## Allegato III - Schema di Contratto

periodicamente, la produzione energetica del Venditore possa calare o cessare in circostanza di fermate programmate dell'Impianto o eventuali guasti.

La mancata o diminuita produzione/immissione di energia elettrica in esubero causata dal mancato o ridotto funzionamento dell'Impianto, indipendentemente dal protrarsi di tale circostanza, non costituisce causa di inadempimento per il Venditore che, conseguentemente, non è obbligato a cedere l'energia non prodotta.

Il Venditore è sollevato da ogni obbligo o responsabilità derivante da mancata erogazione in caso di fermo impianti per guasto o Fermata Forni, programmata o meno.

In caso di fermata programmata dell'Impianto, il Venditore si impegna a comunicarlo all'Acquirente almeno 15 (*quindici*) giorni solari antecedenti alla fermata stessa.

In caso fermo impianti per guasto, il Venditore si impegna a segnalarlo a mezzo PEC all'Acquirente entro e non oltre 24 (*ventiquattro*) ore a partire dal primo giorno lavorativo successivo all'avvenuto guasto.

### **Art. 6 FORZA MAGGIORE**

#### **6.1 Definizione di causa di forza maggiore**

Per forza maggiore si intende ogni evento, atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

### Allegato III - Schema di Contratto

A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'Acquirente ovvero il Venditore;

b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;

e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;

e) epidemie e contagi;

f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'Acquirente ovvero al Venditore;

g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o a servizi necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto di Concessione;

h) ritrovamento di reperti archeologici;

i) atti o fatti posti in essere da qualsiasi terzo, ivi comprese altre Pubbliche Amministrazioni per fatti non riconducibili all'Acquirente ovvero al Venditore.

Le Parti concordano che, a seguito del verificarsi di una causa di forza maggiore, le stese non saranno responsabili per eventuali danni conseguenti direttamente o indirettamente al verificarsi della causa di forza maggiore, ivi comprese eventuali perdite di beneficio o altri danni di simile natura.

#### **6.2. Comunicazioni al verificarsi di causa di forza maggiore**

La Parte impossibilitata ad adempiere alle proprie obbligazioni per causa di

### Allegato III - Schema di Contratto

forza maggiore deve comunicare formalmente e tempestivamente l'evento all'altra Parte, a mezzo PEC, evidenziandone, tra l'altro, la natura e le conseguenze, effettive e attese, e la prevedibile durata dello stato di indisponibilità all'adempimento degli obblighi contrattuali.

#### **6.3. Provvedimenti al verificarsi di cause di forza maggiore**

La Parte che invoca la causa di forza maggiore deve adoperarsi per minimizzarne le conseguenze negative sull'adempimento degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento da parte dell'Acquirente avverrà mensilmente, a mezzo bonifico bancario, entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sulla base di adeguata reportistica di dettaglio fornita dall'Acquirente stesso e validata dal Venditore o dai suoi referenti interni.

Eventuali differenze tra le misure pubblicate e certificate da Terna S.p.A. e le misure pubblicate dal distributore locale dovranno essere comunicate dall'Acquirente al Venditore.

Le eventuali spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell'Acquirente.

Ogni fattura dovrà contenere la descrizione della Quota in Esubero oggetto della fatturazione, il riferimento al presente contratto e al relativo periodo di competenza.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'Acquirente, società [•] (C.F. [•] e P.IVA [•]) Via [•] n. [•], (cap [•]), [•] ([•]) e riporteranno le modalità di pagamento di cui sopra, comprensive del

## Allegato III - Schema di Contratto

### **codice IBAN.**

Contestualmente ad ogni fattura il Venditore emetterà regolare avviso di pagamento mediante Piattaforma Pago PA, contenente gli estremi della relativa fattura, che verrà trasmesso all'indirizzo e-mail: [•] indicato dall'Acquirente e in sede di stipula.

Qualora una fattura emessa dal Venditore sia soggetta ad una controversia per difformità di misurazione, la porzione della stessa non soggetta a contestazione dovrà essere prontamente pagata alla scadenza e la Parte che ha sollevato la contestazione dovrà notificare all'altra Parte le ragioni della stessa.

Dopo la risoluzione della controversia, ogni ammontare dovuto dovrà essere corrisposto, secondo il dato oggettivo riscontrato con la prima fattura in scadenza.

Analoghe condizioni di pagamento vigeranno per le fatture di riaddebito di eventuali oneri dell'Acquirente al Venditore.

Con riferimento all'eventuale fatturazione delle certificazioni GO vendute all'Acquirente dal Venditore si rinvia a quanto disciplinato all'art. 2.3 che precede.

### **7.1 Ritardato pagamento**

In caso di ritardato pagamento della fattura da parte dell'Acquirente, sulla somma dovuta graveranno gli interessi di cui al D.lgs. n. 231 del 09.10.2002.

Qualora l'Acquirente ritardi senza motivo il pagamento di una fattura per oltre 60 (*sessanta*) giorni di calendario rispetto alla scadenza naturale della medesima, e si configuri pertanto come moroso, il Venditore avrà facoltà

### Allegato III - Schema di Contratto

risolvere il presente Contratto ed escutere la fideiussione di cui all'art. 9.

#### **Art. 8 SERVIZI DI DISPACCIAMENTO FORNITI DA TERNA S.P.A.**

Per la gestione dei servizi di dispacciamento l'Acquirente opererà nei confronti di Terna S.p.A. sulla base delle regole stabilite dalla normativa vigente.

L'Acquirente dovrà stipulare con Terna S.p.A. il contratto di dispacciamento in immissione senza rappresentanza. I relativi oneri saranno a carico dell'Acquirente che gestirà il contratto di dispacciamento in immissione.

Nell'ambito del presente Contratto, il Venditore darà mandato senza rappresentanza all'Acquirente ovvero ad un soggetto terzo individuato dall'Acquirente medesimo, per la stipula e gestione del contratto per il servizio di dispacciamento in immissione con Terna S.p.A. e per l'operatività nel Sistema di Offerte di Merito Economico (di seguito: "Borsa Elettrica" o semplicemente "Borsa").

#### **Art. 9 GARANZIA BANCARIA**

Ai sensi di quanto previsto dal punto 17, n. 3) dell'Avviso di cui alla lett. D) delle Premesse, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, l'Acquirente ha costituito a favore del Venditore la fidejussione n. [•] emessa dalla Banca [•], per un importo di Euro [•] ([•]).

La predetta fideiussione potrà essere escussa dal Venditore trascorsi 30 (*trenta*) giorni dal mancato pagamento della fattura mensile, se corretta, per la quota relativa ai debiti non saldati. La suddetta fidejussione avrà validità fino al [•].

La fidejussione potrà essere altresì escussa per recesso anticipato da parte dell'Acquirente ovvero in caso di risoluzione contrattuale ad esso imputabile.

## Allegato III - Schema di Contratto

### **ART. 10 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI E OBBLIGO DI MANLEVA**

L'Acquirente, nell'esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante dalla propria attività, causato a persone o beni, tanto dell'Acquirente quanto del Venditore e/o di terzi.

Inoltre, l'Acquirente si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Venditore da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione di inadempimenti e/o violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Contratto.

### **Art. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

L'Acquirente, a meno di specifico accordo scritto con il Venditore, non potrà cedere il presente Contratto e i crediti dal medesimo derivanti ad altri soggetti pur aventi titolo all'esecuzione ai sensi della normativa vigente.

Qualsiasi eventuale cessione del presente Contratto non comporterà la liberazione della Parte cedente dalle sue obbligazioni nei confronti della Parte ceduta ai sensi del Contratto stesso.

Nel caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'Acquirente o del Venditore, resta ferma l'applicazione dell'art. 2558 del codice civile.

### **Art. 12 RECESSO PER GIUSTA CAUSA**

Qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Acquirente siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero



### Allegato III - Schema di Contratto

con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Venditore ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sulla prestazione oggetto del presente Contratto, il Venditore potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal medesimo, con un preavviso di almeno 30 (*trenta*) giorni solari, da comunicarsi all'Acquirente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Acquirente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

#### **Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ferme restando le clausole di risoluzione indicate esplicitamente nel presente Contratto o previste dalla Legge, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente da una delle Parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o via PEC, al verificarsi dei seguenti casi:

- A. qualora l'altra Parte divenga insolvente, sia dichiarata fallita, o venga sottoposta ad amministrazione controllata o straordinaria o comunque ad altra procedura concorsuale;
- B. qualora l'altra Parte apporti di fatto alla propria organizzazione

### Allegato III - Schema di Contratto

modificazioni tali da diminuire le garanzie finanziarie o tecniche;

È facoltà del Venditore risolvere immediatamente il presente Contratto previa comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o via PEC, nei seguenti casi:

- A. accertamento della falsità di una delle dichiarazioni presentate in sede di Offerta;
- B. inosservanza del Codice Etico della controllante il Venditore ovvero del Venditore stesso;
- C. ritardo superiore a 60 (*sessanta*) giorni riferito al pagamento di una fattura mensile;
- D. perdita dei requisiti di partecipazione dichiarati dall'Acquirente in sede di partecipazione all'asta di cui all'Avviso di cui alla lett. D) delle Premesse.

In caso di scioglimento del vincolo contrattuale per mancato o ritardato pagamento, il Venditore addebiterà all'Acquirente, oltre al risarcimento dei danni cagionati, anche la differenza di prezzo tra le quotazioni praticate da altro soggetto Acquirente, fino alla scadenza del Contratto.

In caso di risoluzione, il Venditore avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'asta, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per il completamento dell'oggetto del Contratto. Si procederà ad interpellare i soggetti ammessi alla graduatoria a partire dal soggetto che ha formulato la seconda migliore offerta.

#### **Art. 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Acquirente ha l'obbligo:

### Allegato III - Schema di Contratto

1. di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'ambito di espletamento del presente Contratto;

2. di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'ambito di espletamento del presente Contratto;

3. di non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto dei dati e informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'ambito di espletamento del presente Contratto

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti tra le Parti in essere in forza del presente atto e comunque per i 5 (*cinque*) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale esistente e/o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Acquirente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri

### Allegato III - Schema di Contratto

dipendenti, consulenti, collaboratori e risorse a qualunque titolo, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Venditore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Acquirente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Venditore.

Le Parti rinviando, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, alle norme del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) nonché del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Il Cliente accetta la privacy policy del Venditore disponibile in forma integrale sul sito internet aziendale al seguente indirizzo:  
<http://www.beagestioni.it/wp-content/uploads/2018/09/d1-Informativa-privacy-clienti-BeaGest-291019.pdf>

#### **Art. 15 FORO DI COMPETENZA**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Monza.

#### **Art. 16 ONERI FISCALI E SPESE**

Nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. e le norme di cui alla Legge n. 190/2014 e s.m.i.

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione soggetta ad IVA, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, esclusivamente in caso d'uso, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di Legge.

## Allegato III - Schema di Contratto

Sono a carico dell'Acquirente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le eventuali spese di registrazione, presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ed ogni altro onere tributario.

### ART. 17 COMUNICAZIONI

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite PEC alla Parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle Parti all'altra:

(i) se al Venditore:

**BEA Gestioni S.p.A.**

Via Gaetana Agnesi, n. 272 – (20832) Desio (MB)

all'Att.ne: [•]

E-mail: [•]

PEC: [•]

(ii) se all'Acquirente:

[•]

Via [•] – c.a.p. ([•]) [•] ([•])

Att.ne: [•]

E-mail: [•]

PEC: [•]

### ART. 18 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono ivi integralmente richiamati, anche se non materialmente, i seguenti allegati:

### Allegato III - Schema di Contratto

1. l'Avviso pubblico di cui alla lett. D) delle Premesse;
2. l'Offerta e le dichiarazioni amministrative presentate dall'Acquirente in sede di partecipazione all'asta di cui all'Avviso di cui al punto 1 che precede.

#### **Art. 19 NORME DI CHIUSURA**

Il presente Contratto è disciplinato dalla Legge italiana.

Per quanto non previsto nel presente Contratto, le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli: al contenuto dell'Avviso pubblico di cui alla lett. D) delle Premesse, alla normativa di settore applicabile e alle norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente\*.

#### **BEA Gestioni S.p.A.**

Il Legale Rappresentante

(sig. Iuri Caturelli)

FIRMATO DIGITALMENTE\*

#### **L'Acquirente**

Il Legale Rappresentante

([•])

FIRMATO DIGITALMENTE\*

\* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme ad esso collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

\* La data di apposizione della firma digitale coincide con la data di stipulazione del Contratto.

**Allegato III - Schema di Contratto**

**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, L'ACQUIRENTE DICHIARA CHE IL CONTRATTO PROT. N. [•] IN DATA [•] È STATO ATTENTAMENTE ANALIZZATO E VALUTATO IN OGNI SUA SINGOLA PARTE E, PERTANTO, CON LA FIRMA DI SEGUITO APPOSTA CONFERMA E APPROVA SPECIFICAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE:** art. 3 Durata del Contratto; art. 5 Responsabilità; art. 9 Garanzia bancaria; art. 10 Responsabilità per infortuni e danni e obbligo di manleva; art. 11 Divieto di cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto; art. 12 Recesso per giusta causa; art. 13 Risoluzione del contratto; art. 15 Foro di competenza; art. 16 Oneri fiscali e spese.

**L'Acquirente**

Il Legale Rappresentante

([•])

FIRMATO DIGITALMENTE\*

\* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme ad esso collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

\* La data di apposizione della firma digitale coincide con la data di stipulazione del Contratto.